

PS4103 - BPM-RIMBORSO MUTUO CON RID

Provvedimento n. 23711

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 luglio 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 15 novembre 2007;

VISTO il proprio provvedimento del 9 maggio 2012, con il quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. (di seguito anche BPM), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. La società ha realizzato nel 2011 un fatturato, calcolato in via analogica applicando i criteri vigenti in materia di comunicazione delle concentrazioni nel settore bancario di cui all'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, pari a circa 4,2 miliardi di euro.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, che non consentirebbe, ad alcune categorie di mutuatari, di pagare le rate di rimborso del mutuo acceso presso BPM con modalità diverse dall'addebito del conto corrente presso la banca, obbligando in tal modo la clientela all'acquisto congiunto del mutuo e del conto corrente senza la possibilità di chiudere quest'ultimo.

3. In particolare, un consumatore, con segnalazione pervenuta all'Autorità il 4 maggio 2009, lamentava il rifiuto opposto dalla banca alla richiesta di trasferire l'addebito delle rate del mutuo su un conto presso altra banca e di chiudere il conto corrente presso BPM, avanzata a seguito di una variazione peggiorativa per il cliente delle condizioni economiche del conto corrente.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

Attività preistruttoria

4. Sono state effettuate richieste di informazioni nel luglio 2009, settembre 2010, novembre 2010, aprile 2011, alle quali la Parte ha dato riscontro rispettivamente nel luglio 2009, ottobre 2010, dicembre 2010, maggio 2011.

Attività istruttoria

5. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 27 gennaio 2012 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PS4103 per possibile violazione degli artt. 20 e 21, comma 2, lettera *b*), del Codice del Consumo, in quanto non sarebbe conforme agli impegni assunti dal professionista mediante l'adesione al codice di condotta "Impegni per la Qualità", adottato dal Consorzio PattiChiari, fra i quali è previsto l'Impegno che consente alla clientela di trasferire automaticamente gli addebiti delle rate del mutuo/prestito su un conto acceso presso una nuova banca, diversa da quella con la quale si è stipulato il contratto di mutuo.

6. La Parte ha risposto alla richiesta di informazioni formulata contestualmente all'avvio del procedimento in data 29 febbraio 2012. Al fine di acquisire la documentazione necessaria in modo completo in data 27 marzo è stata effettuata una ulteriore richiesta di informazioni, integrata in data 19 aprile, alla quale la Parte ha risposto con comunicazioni dell'11 maggio e 6 giugno. La Parte ha presentato ulteriori memorie in data 6 aprile e 15 giugno.

7. Il diritto di accesso è stato esercitato in data 23 febbraio 2012, a seguito della richiesta di accesso del 21 febbraio 2012.

8. In data 29 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 8, del Regolamento, il professionista ha presentato impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione.

9. In data 22 maggio 2012 è stato richiesto al professionista, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo, e dell'articolo 15 del Regolamento, di fornire prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale oggetto di istruttoria. Il professionista ha risposto in data 6 giugno 2012.

10. In data 7 giugno 2012 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

2) Le evidenze acquisite

11. Nel 2000 BPM ha stipulato una convenzione con INPDAP, INAIL, INPDAl, IPSEMA per la concessione di mutui agevolati. Il modello contrattuale prevedeva che *"la parte finanziata autorizza fin d'ora l'addebito sul proprio conto corrente presso la Banca (...) dell'importo delle rate di rimborso del finanziamento"*¹.

Il modello di contratto di mutuo redatto dal Consiglio Nazionale del Notariato e messo a disposizione delle banche aderenti alle convenzioni, includeva una formulazione alternativa a quella prima descritta, che prevedeva che *"il pagamento delle prime due rate di mutuo dovrà avvenire mediante bonifico bancario e delle successive a mezzo RID"*.

La Parte ha optato per la formulazione sopra descritta, che prevede l'obbligo di mantenere un conto presso la banca, senza fornire alla clientela la cognizione che esistesse una modalità alternativa né possibilità di scelta².

12. Nell'ambito di tali convenzioni sono stati conclusi 1254 contratti di mutuo per i quali la Parte ha ricevuto un contributo da parte degli enti previdenziali³ e 1094 contratti di mutuo in base a convenzioni analoghe, ma senza contributi per BPM da parte degli enti previdenziali.

L'ultimo contratto di mutuo riconducibile a tali convenzioni è stato stipulato nel 2003.

13. Precedentemente all'avvio del procedimento, la Parte ha precisato, con riferimento ai contratti stipulati nell'ambito di tali convenzioni, che *" (...) al di fuori dei casi specifici come quello in esame [del segnalante NdR] per cui esistono obbligazioni anche nei confronti di soggetti terzi [gli enti previdenziali NdR], la nostra banca è solita aderire alle richieste dei clienti di modificare le modalità di pagamento dei mutui contrattualmente stabilite"*⁴. Pertanto, per i mutui stipulati nell'ambito delle convenzioni in esame non sarebbe concessa la possibilità di chiudere il conto corrente presso la banca.

14. Con specifico riferimento alla posizione del segnalante, che ha richiesto la chiusura del conto prima nel settembre 2008, successivamente nel luglio 2009 a seguito di variazioni unilaterali peggiorative nelle condizioni economiche applicate, la Parte nel dicembre 2010 ha comunicato all'Autorità di aver deciso di consentire al cliente di domiciliare il RID presso altra banca dal marzo 2011, evidenziando come ciò non sia stato concesso in aderenza alla sua prassi operativa, ma *"al solo scopo di venire incontro alle esigenze espresse dal cliente che si è trasferito in località lontano da Roma e senza che ciò comporti in alcuno modo ammissione di responsabilità da parte nostra"*.

A rafforzare tale posizione, la Parte ha chiarito che *"tutti i mutuatari che hanno stipulato un finanziamento ipotecario in base alla Convenzione intercorrente con Inpdap continuano a pagare le rata mediante addebito sul conto corrente che hanno appositamente acceso presso la nostra banca"*⁵.

15. La Parte ha aderito il 20 luglio 2009 all'impegno PattiChiari in tema di "Trasferibilità automatica addebito rate mutuo/prestito"⁶, che consente al cliente titolare di un conto corrente presso una banca (nel caso di specie la banca dove il cliente intende aprire un nuovo conto corrente) di rivolgersi alla stessa affinché si faccia carico di trasferire in maniera automatica tutte le posizioni RID e non RID relative a rate di mutuo e/o prestito precedentemente domiciliate presso altra banca (nel caso di specie BPM)⁷.

16. Fino all'adesione a tali impegni, per i contratti di mutuo stipulati nell'ambito delle convenzioni in esame, la Parte non ha concesso a chi ne facesse richiesta di pagare le rate del mutuo con addebito presso altra banca, impedendo di chiudere il conto corrente presso BPM⁸.

17. Per il periodo successivo all'adesione a Patti Chiari, a partire dal luglio 2009, la Parte in un primo momento ha dichiarato che tra i 1254 clienti titolari di un mutuo convenzionato, 38 hanno chiesto e ottenuto di trasferire l'addebito della rata del mutuo presso altra banca, fornendo i nominativi⁹.

A seguito della documentazione fornita dalla Parte successivamente all'attribuzione dell'onere della prova, con riferimento a tali 38 clienti emerge che:

- 1) 5 hanno comunque mantenuto il conto corrente presso BPM;
- 2) 7 hanno spostato il conto presso una banca controllata al 100% da BPM;
- 3) per i restanti 26 casi, in 13 casi non è stata reperita la corrispondenza rilevante con la banca oppure le richieste di estinzione RID non recano alcuna data; vi è tuttavia evidenza dell'avvenuta chiusura del conto corrente, nella maggior parte dei casi entro un mese dalla richiesta;

¹ [Doc. 24BIS del 29 febbraio 2012.]

² [Doc. 24 BIS all. 2 e Doc. 31 memorie dell'11 maggio 2012.]

³ [In dettaglio si tratta di 337 contratti INPDAP, 736 INAIL, 177 INPDAl, 4 IPSEMA.]

⁴ [Doc. 5 del 27 luglio 2009.]

⁵ [Doc. 12 del 21 dicembre 2010.]

⁶ [Doc. 24BIS]

⁷ [Doc. 24 Bis, allegato 15]

⁸ [Doc. 31 dell'11 maggio 2012.]

⁹ [Doc. 24bis.]

4) nei restanti 13 casi la richiesta di trasferimento dell'addebito delle rate del mutuo è stata evasa in 6 casi entro 1 mese, in 4 casi entro 2 mesi e in 3 casi entro 4 mesi; in un caso la richiesta è stata antecedente all'adesione a Patti Chiari ed è stata inizialmente negata e successivamente concessa¹⁰.

18. Con riferimento agli ulteriori 1094 contratti di mutuo in convenzione, ma senza contributo degli enti previdenziali, la Parte ha fornito, successivamente all'attribuzione dell'onere della prova, i nominativi e documentazione concernenti 15 clienti che hanno ottenuto l'addebito RID del mutuo su un conto presso altra banca; dall'analisi della documentazione emerge che tra questi consumatori:

- 1) 6 clienti non hanno chiuso il conto corrente presso BPM;
- 2) per i restanti 9 casi, in 8 casi non è stata reperita la corrispondenza rilevante con la banca oppure le richieste di estinzione RID non sono datate; vi è tuttavia evidenza dell'avvenuta chiusura del conto corrente, nella maggior parte dei casi entro un mese dalla richiesta;
- 3) in un caso il trasferimento del RID è stato concesso dopo tre mesi dalla richiesta¹¹.

3) Le argomentazioni difensive della Parte

19. In fase preistruttoria e nelle prime memorie depositate, la Parte ha sostenuto che la necessità di mantenere un conto corrente presso BPM per i titolari dei contratti di mutuo stipulati in convenzione, derivava da una specifica previsione contrattuale, condivisa con il Consiglio Nazionale del Notariato, giustificata dal fatto che in caso di estinzione anticipata del mutuo la quota di interessi ricevuta come contributo da BPM deve essere restituita all'ente previdenziale¹².

A partire dall'adesione ai citati Impegni Patti Chiari nel luglio 2009, BPM avrebbe modificato le proprie procedure consentendo a tutti i correntisti, anche a coloro titolari di un mutuo agevolato, di pagare le rate del mutuo tramite l'addebito presso un conto acceso presso altra banca, nonché la chiusura del conto corrente¹³.

20. La vicenda occorsa al segnalante costituirebbe un episodio isolato derivante da un disagio tecnico-informatico, e non una pratica commerciale scorretta. Le dichiarazioni rese nella fase preistruttoria, prima richiamate, con le quali la Parte sosteneva che i titolari dei mutui in esame non avevano diritto di chiudere il conto corrente perché ciò era contrattualmente statuito, deriverebbero da un *"fraitendimento"* derivante dalle *"forme sintetiche delle sue risposte nel dialogo con AGCM"*¹⁴.

21. Con riferimento all'impossibilità di reperire la corrispondenza tra la banca e i clienti relativamente alle richieste di domiciliazione delle rate di mutuo presso altra banca e all'assenza di date in parte della documentazione, la Parte chiarisce che alcuni mutuatari hanno avanzato la richiesta per via telematica, anche con messaggi interbancari, e quindi senza che ne sia rimasta alcuna traccia cartacea. In altri casi sono stati sottoscritti moduli, forniti all'Autorità, che non prevedono l'indicazione di una data.

22. Nella memoria del 16 giugno 2012, la Parte ha eccepito l'incompetenza dell'Autorità a valutare la fattispecie in esame alla luce dei principi contenuti nella sentenza del Consiglio di Stato n. 14/12 in Adunanza Plenaria, dal momento che i comportamenti oggetto del procedimento sono successivi al Decreto Legislativo n. 141/10, individuato nella sentenza come la norma che potrebbe costituire il *"primo passo in vista della trasformazione del TUB in una disciplina di settore tendenzialmente esaustiva"* cosicché i rapporti tra banche e consumatori dovrebbero essere sottratti allo scrutinio dell'Autorità per essere assoggettati solamente a quello della Banca d'Italia¹⁵.

IV. GLI IMPEGNI PRESENTATI DAL PROFESSIONISTA

23. In data 29 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, e dell'articolo 8, del Regolamento, il professionista ha presentato impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione.

24. In particolare, l'impegno prospettato consiste nel *"tenere indenne il segnalante dalle conseguenze dannose eventualmente generate dal fatto di aver atteso fino al gennaio 2011 il trasferimento ad altra banca dell'addebito permanente delle rate del proprio mutuo. E qui la Banca ricorda che secondo il segnalante stesso il pregiudizio patito sarebbe stato pari a 10 euro per ogni rata di mutuo pagata mediante addebito a mezzo del conto in essere presso BPM"*¹⁶.

¹⁰ [Doc. 34 del 6 giugno 2012 e 36 del 15 giugno 2012.]

¹¹ [Doc. 34 e 36.]

¹² [Doc. 24bis.]

¹³ [Doc. 24 bis e 36.]

¹⁴ [Doc. 36.]

¹⁵ [Cfr. Doc. 36 memoria del 16 giugno 2012.]

¹⁶ [Doc. 24bis.]

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

25. Il presente procedimento riguarda possibili condotte ostruzionistiche nei confronti dei titolari di mutui stipulati in convenzione con alcuni enti previdenziali tra il 2000 e il 2003, rispetto alle richieste di addebitare le rate del mutuo su un conto acceso presso altra banca. Tale condotta assume rilevanza, in particolare, quando è finalizzata ad ostacolare la chiusura del conto corrente presso il professionista.

26. Il vincolo contrattuale a mantenere il conto corrente presso il professionista è stato fatto valere da BPM fino all'adesione, nel luglio 2009, agli Impegni Patti Chiari concernenti la "Trasferibilità automatica addebito rate mutuo/prestito". Ciò è avvenuto, contrariamente a quanto inizialmente sostenuto dalla Parte, senza che vi fosse una motivazione tecnica o una imposizione giuridica, ma per scelta del professionista, che tra le opzioni previste dal modello contrattuale per questa tipologia di mutui, ha scelto quella che prevedeva l'obbligo di mantenere un conto presso la banca.

27. Con riferimento alle condotte successive all'adesione ai citati Impegni Patti Chiari, la documentazione agli atti risulta inidonea a dimostrare che il professionista abbia tenuto una condotta ostruzionistica rispetto alle richieste di domiciliazione delle rate del mutuo presso una banca concorrente e di chiusura del rapporto di conto corrente, in violazione degli Impegni Patti Chiari.

Ciò in quanto nel corso del procedimento istruttorio il professionista ha dato prova di aver dato corso a numerose richieste di domiciliazione delle rate del mutuo presso altra banca e di chiusura del conto corrente. Si osserva che l'incompletezza della documentazione fornita in sede di risposta all'attribuzione dell'onere della prova non consente di valutare come non assolto detto onere, in quanto appare fondato quanto indicato dalla Parte, vale a dire che alcune procedure sarebbero state svolte senza scambio di corrispondenza, (con messaggi telematici o interbancari) e che alcune richieste non sarebbero datate.

28. Con riferimento all'eccezione di incompetenza sollevata dalla Parte con memoria del 16 giugno 2012, in disparte ogni altra considerazione, si osserva che le condotte in esame non rientrano comunque nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 141/10 citato dalla parte.

29. Non risultano, pertanto, allo stato, profili di scorrettezza della pratica commerciale in esame ai sensi degli articoli 20 e 21, comma 2, lettera b), del Codice del Consumo.

30. Per quanto esposto, infine, appare irrilevante effettuare una valutazione in merito agli impegni presentati dal professionista.

RITENUTO, pertanto, sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame non presenti, allo stato, elementi sufficienti ad integrare una violazione degli artt. 20 e 21, comma 2, lettera b), del Codice del Consumo;

DELIBERA

che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., non presenta, allo stato, elementi sufficienti ad integrare una violazione degli artt. 20 e 21, comma 2, lettera b), del Codice del Consumo.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella